



Regolamento interno del corso di dottorato in Scienze cliniche e traslazionali

[D.R. n.2229/2018 del 29 novembre 2018 - Emanazione](#)

Parte I Disposizioni generali

Articolo 1 Il corso di dottorato

1. Il corso ha come obiettivo principale la formazione di ricercatori nel settore delle Scienze biomediche mettendoli in grado di acquisire solida cultura scientifica, padroneggiare tecnologie e metodologie d'avanguardia e favorendo l'integrazione e la collaborazione multidisciplinare. Il percorso formativo tenderà allo sviluppo di capacità critiche, ideative e elaborative al fine di consolidare l'autonomia intellettuale del ricercatore. Questo obiettivo viene realizzato con l'inserimento dei dottorandi in programmi di ricerca supervisionati da ricercatori di nota esperienza. Tali programmi verranno sviluppati in ambienti dedicati e in laboratori moderni. Il corso è compendiato da un programma didattico con formali occasioni di incontro e interazione tra i dottorandi, docenti ed esperti dei settori inerenti le attività formative caratterizzanti del corso stesso. Per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi le attività formative saranno declinate in modo specifico per ogni curriculum.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in inglese.
3. Il corso si articola in curricula come da allegato 1. Ognuno di questi curricula ha un Responsabile scientifico identificato tra i membri del Consiglio dei docenti sulla base di comprovata esperienza in uno dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza con riferimento ai criteri di valutazione dei prodotti della ricerca ANVUR.
4. Il Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in Medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è sede amministrativa del corso.
5. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 Organi del corso del Dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore, il Collegio dei docenti e la Giunta.
2. I membri del Consiglio di dottorato, nel numero massimo di tre per SSD presenti nel corso, devono essere in possesso di criteri sufficienti a soddisfare i requisiti di accreditamento ANVUR del corso di dottorato.

3. La Giunta è composta dal Coordinatore, da quattro membri del Collegio, senza vincolo di appartenenza alle tre fasce di docenza, e da un rappresentante dei dottorandi. Dopo avere acquisito parere e proposte da parte dei membri del Collegio, il Coordinatore designa i quattro membri della Giunta appartenenti al Collegio. Ai dottorandi spetta la nomina di un loro rappresentante quale membro effettivo della Giunta. Al Coordinatore spetta inoltre la nomina un Vicecoordinatore, da individuare tra i quattro docenti della Giunta. La Giunta coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Collegio di dottorato. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Collegio del dottorato. La delibera con la quale viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Collegio di dottorato, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega stessa, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. La Giunta dura in carica per tutta la durata del mandato del Coordinatore.

4. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. L'ammissione al corso prevede la valutazione del curriculum e un colloquio. Alla valutazione del curriculum è riservato un punteggio minimo di quindici su trenta punti ad esso riservati. Il colloquio, che si intende superato con un punteggio di quaranta su settanta punti, mira a valutare, tramite la discussione in lingua inglese, la qualità del progetto di ricerca presentato dal candidato in sede di iscrizione al concorso, il bagaglio di conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, l'interesse a svolgere esperienze all'estero e la congruenza del progetto di ricerca medesimo con i curricula attivi nel corso oltre che la conoscenza della lingua inglese. Le stesse regole valgono per la selezione relativa a posti riservati a laureati in università estere.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6
Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore identificato in funzione delle specifiche competenze relative al piano di ricerca individuale del dottorando. Il supervisore segue il percorso del dottorando al fine di garantire il successo dell'iniziativa formativa ed è garante verso il Collegio di tutte le dichiarazioni e gli adempimenti del dottorando.

Articolo 7
Attività compatibili e incompatibili

1. L'attività dei dottorandi è svolta con un impegno esclusivo e a tempo pieno, principalmente all'interno delle strutture dell'Università di Pisa e dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana che possiedono le risorse umane e tecnologiche a supportarne lo svolgimento.
2. È prevista la possibilità per il dottorando di svolgere attività lavorativa solo secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. I dottorandi sono tenuti a richiedere prima dell'avvio dell'attività lavorativa, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico all'ufficio competente, pena l'avvio di un procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Ateneo in materia, oltre a tutte le conseguenze previste dalla legge, come disposto dal comma 2 dell'art. 14 del predetto Regolamento. Qualora l'attività lavorativa sia in corso alla data di iscrizione al dottorato, l'interessato potrà comunque continuare in detta attività fino alla comunicazione dell'autorizzazione ovvero al diniego a continuare nella stessa.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del medesimo Regolamento, i dottorandi di area sanitaria possono partecipare, a domanda, all'attività clinico-assistenziale presso strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana ed altre strutture sanitarie convenzionate e solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca. Tale attività non dovrà superare le dodici ore settimanali. L'attività è soggetta a preventivo nulla osta del supervisore e autorizzazione del Collegio dei docenti e dei Responsabili delle strutture sanitarie coinvolte, cui è subordinata la copertura assicurativa da parte dell'Università di Pisa.
4. Per ogni altra attività si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 8
Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:
 - i. verifica della frequenza delle attività didattiche;
 - ii. presentazione, in occasione del PhD Day, dello stato d'avanzamento del piano di ricerca e discussione plenaria;

- iii.valutazione di ogni eventuale prodotto della ricerca (pubblicazioni, brevetti, presentazioni a congressi nazionali e internazionali, letture su invito a congressi nazionali e internazionali...).
2. Il programma delle attività formative viene reso pubblico entro il 30 marzo di ogni anno.

Parte IV Conseguimento titolo

Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. Per le modalità di ammissione all'esame finale si rinvia a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
La tesi di dottorato deve riportare risultati originali scaturiti dal progetto di ricerca condotto dal candidato durante il corso, essere redatta in lingua inglese ed includere titolo, titolo abbreviato, parole chiave, riassunto, introduzione, materiale e metodi, conclusioni, bibliografia, tavole e figure. L'elaborato di tesi deve essere corredato da una sintesi in lingua inglese e, al momento del caricamento sul portale ETD (Electronic Theses and Dissertations), deve essere accompagnato da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni o conseguimento di altri prodotti dell'attività di ricerca. L'esame finale consiste nella discussione in lingua inglese della tesi di dottorato innanzi alla commissione esaminatrice.
3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI
Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

Allegato 1

Il corso di dottorato in Scienze cliniche e traslazionali si articola nei seguenti curricula:

- i. Endocrinologia, metabolismo e malattie cardiovascolari
- ii. Immunologia e microbiologia
- iii. Imaging, simulazione e pianificazione
- iv. Neuroscienze
- v. Oncologia e medicina molecolare